

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 2/14
Legnago, 05.03.2014

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI: “NUOVA SABATINI”

Con la sottoscrizione della convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), Cassa depositi e prestiti e Ministero dello sviluppo economico viene data piena attuazione alle misure agevolative previste dalla **Sabatini bis**, il nuovo strumento agevolativo istituito dal D.L. Fare a favore delle PMI a **sostegno dei nuovi investimenti nel processo produttivo**.

Possono accedere al meccanismo agevolativo le **piccole e medie imprese operanti in tutti i settori produttivi**, inclusi agricoltura e pesca, con sede operativa in Italia, costituite ed iscritte nel Registro delle imprese (sono espressamente escluse solo le imprese che operano nei settori dell'industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative e della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari).

È stata pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico **la circolare attuativa della “Nuova Sabatini”** che prevede la concessione di incentivi a favore di micro, piccole e medie imprese per la realizzazione di programmi di investimento in unità operative italiane, anche mediante operazioni di leasing finanziario, attraverso l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali (sono esplicitamente **esclusi l'acquisto di terreni e fabbricati**).

Presso la Cassa depositi e prestiti (Cdp) è costituito un plafond di risorse - fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi - che le banche e gli intermediari finanziari potranno utilizzare per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016.

Il finanziamento concesso deve avere **durata massima di 5 anni** (comprensiva del periodo di preammortamento o prelocazione) e può coprire fino al 100% dell'investimento, per un valore compreso tra un minimo di 20.000,00 euro ed un massimo, anche se frazionato in più iniziative, di 2.000.000,00 di euro.

Il Mise interviene sulla concessione di un contributo che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari concessi dalle banche.

Come si calcola il contributo in conto interessi: il contributo concedibile è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il totale del contributo così calcolato viene ripartito in 10 quote semestrali di valore costante.

Il contributo è erogato dal Ministero dello Sviluppo economico, secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, entro 6 anni dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali.

L'erogazione del contributo è subordinata al completamento dell'investimento, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.

Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato digitale. **I moduli saranno disponibili** per la compilazione **entro il 10 marzo 2014 sul sito www.mise.gov.it** nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)”.

A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.

UTILIZZO E COMPENSAZIONE CREDITI IVA

Come già indicato dalla nostra circolare n.03/13, del 06.03.2013, si ricorda che **il credito IVA** maturato al 31 dicembre 2013 **può essere utilizzato liberamente in compensazione** con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale") solo **fino al limite massimo di 5.000,00 euro**.

L'eventuale **credito eccedente** i 5.000,00 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000,00 euro, potrà invece essere **utilizzato** a partire **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA**.

Il credito che dovesse eccedere i 15.000,00 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000,00 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con **modalità telematiche** (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

Il "tetto" di 5.000,00 euro è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione. Si ricorda, inoltre, che è tutt'ora in vigore limite alle compensazioni per ciascun anno solare pari ad euro 700.000,00, come recentemente innalzato.

Quanto sopra indicato è da tenere particolarmente in considerazione poiché la sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni del D.L. 78/2010, che ha previsto il **divieto di compensazione dei crediti per tutti i contribuenti che hanno dei debiti erariali iscritti a ruolo**, per i quali sia scaduto il termine di pagamento, **per un importo superiore ad euro 1.500,00**.

Si precisa che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" (cioè con altre imposte e contributi) dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" (ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico) per la quale non ci sono limitazioni.

CAPITALI ESTERI NON DICHIARATI: "VOLUNTARY DISCLOSURE"

Nelle prossime settimane i soggetti che non abbiano ottemperato agli obblighi regolati dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale, previsti entro il 31 dicembre 2013, dovranno **valutare l'adesione alla procedura di "collaborazione volontaria"**, varata dal Governo con decorrenza 29 gennaio 2014.

Si tratta di una sorta di **ravvedimento da parte del contribuente - persone fisiche e soci di società di persone - che detiene capitali all'estero non dichiarati (in pratica, non indicati nel quadro RW)**. La disclosure non è possibile se il contribuente è già stato interessato da una verifica o una ispezione fiscale.

Il contribuente deve:

- "autodenunciarsi" all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015;
- esibire la documentazione completa su investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, su come si sono costituiti e sui guadagni realizzati negli ultimi 10 anni in termini di interessi, dividendi, plusvalenze.

Una volta presentata la richiesta, si apre il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate per individuare, caso per caso, le imposte dovute per intero. Definito l'atto di accertamento, che il contribuente deve accettare, per perfezionare l'adesione occorre effettuare il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione.

L'approvazione della nuova normativa non avrà effetti sul fronte delle sanzioni e dei presidi previsti in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

OBBLIGO INSTALLAZIONE DEL POS SLITTATO AL 30.06.2014

È ora ufficiale il **rinvio al 30 giugno 2014 dell'obbligo di installazione del POS** per i professionisti, artigiani e commercianti. Il differimento del termine è definitivo per effetto dell'approvazione del c.d. decreto Milleproroghe, che concede sei mesi in più per prepararsi al nuovo adempimento.

Il decreto interministeriale varato il 24 gennaio scorso, che ha dato concreta attuazione all'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati tramite carte di debito (bancomat) per tutti gli **importi superiori a 30 euro** potrà essere **migliorato per colmare le lacune** apparse subito evidenti.

La disposizione risulta particolarmente ampia riguardando non solo gli **esercenti arti e professioni**, ma anche i **commercianti** e gli **artigiani** che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Per ciò che attiene al profilo oggettivo, l'obbligo non dovrebbe riguardare di per sé l'installazione del POS presso il luogo di esercizio dell'attività.

In buona sostanza l'infrazione non si configura allorché l'operatore non è pronto per il nuovo adempimento (quindi se non installa il POS), ma solo quando si "rifiuta" il pagamento con bancomat chiedendo al proprio cliente di effettuare il trasferimento della somma di denaro dovuta attraverso un altro strumento di pagamento anche se "tracciabile".

Pertanto, fino a tale momento (in cui si rifiuta il pagamento con la carta di debito) non potrà essere irrogata **alcuna sanzione** (eventualmente prevista da un futuro decreto) nei confronti del professionista o dell'operatore.

La nuova disposizione ha la finalità di **disincentivare l'uso del denaro contante** nelle transazioni "commerciali". Tuttavia, se questa è l'effettiva finalità, non è ravvisabile per quale ragione il soggetto interessato non possa chiedere al cliente, in alternativa, di effettuare il pagamento con un mezzo di pagamento alternativo in grado di assicurare comunque la tracciabilità (assegno bancario non trasferibile, bonifico, assegno circolare non trasferibile, etc.).

Se questi mezzi di pagamento sono stati considerati idonei al fine di effettuare il trasferimento di somme di denaro nell'osservanza delle **disposizioni antiriciclaggio** (che vietano l'uso del contante per gli importi superiori a 999,99 euro), non si comprende per quali motivi i medesimi mezzi di pagamento non siano conformi alla nuova disposizione.

RECENTI MODIFICHE ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014

Ad integrazione di quanto indicato nella nostra circolare n.1/14 del 10.01.2014, si riportano di seguito alcune recenti modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n.147) entrate in vigore a partire dal 01.01.2014

C.50 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVI

È venuta meno la norma della Legge di Stabilità 2014 che prevedeva, dal 1° gennaio 2014, l'obbligo di effettuare i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, con strumenti in grado di assicurarne la tracciabilità.

Rimane in ogni caso fermo l'obbligo di rispettare la **soglia di 1.000 euro** prevista dalle disposizioni in materia di **antiriciclaggio** (D.Lgs. n. 231/2007). Non è quindi consentito effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a 999,99 euro.

C. 618-624 – MINI SANATORIA CARTELLE DI PAGAMENTO

È stata prorogata fino al **31 marzo 2014** la scadenza del pagamento agevolato delle cartelle esattoriali, il cui termine originario era fissato il 28 febbraio 2014.

Si ricorda che relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, **affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013**, i debitori possono

estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi di mora (art. 30 D.P.R. n. 602/73) e per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.P.R. n. 602/73). Restano dovuti l'aggio di riscossione e le eventuali spese per procedure esecutive o cautelari attivate dall'agente.

SCADENZIARIO MARZO – APRILE 2014

GIORNO	SCADENZA
11 marzo 2014	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
17 marzo 2014 (il 16 è domenica)	Liquidazione e versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri per le società di capitali
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
25 marzo 2014	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
31 marzo 2014	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	Termine ultimo per l'approvazione della bozza di bilancio chiuso il 31.12.2012 da parte del CdA
	Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta per detrazione 55%/65%
	Modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti da parte di enti associativi (EAS)
10 aprile 2014	Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA per i contribuenti che effettuano liquidazioni mensili
11 aprile 2014	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
16 aprile 2014	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
22 aprile 2014 (il 20 è festivo)	Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA per i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali
28 aprile 2014 (il 25 è festivo)	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile e trimestrale
30 aprile 2014	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	Comunicazione beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nel 2013
	Termine per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente da parte dell'assemblea dei soci delle società di capitali
	Termine per la presentazione del mod. 730 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale tramite i sostituti d'imposta

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.